



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **19578/2018** promossa da:

██████████, nato a Roma il ██████████ 1998, con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Fachile con studio in Roma, piazza Mazzini n. 8, in cui è eletto domicilio

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, 00186.

COMUNE DI ROMA CAPITALE in persona del sindaco p.t., domiciliato in piazza del Campidoglio n.1, 00186, Roma.

ORDINANZA EX ART. 702 BIS CPC

A seguito del rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte dell'Ufficio Anagrafe Stato Civile e Leva del Comune di Roma il 19.01.2017, il ricorrente conveniva in giudizio il Comune di Roma Capitale in persona del sindaco p.t. e il Ministero dell'interno.

Quest'ultimo si costituiva con comparsa di risposta l'08.05.2019 senza formulare alcuna eccezione; il Comune di Roma, costituitosi anch'esso, eccepiva nel merito l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento al ricorrente della cittadinanza italiana, ed in via preliminare contestava la propria legittimazione passiva.

L'eccezione preliminare risulta fondata.

Ai sensi dell'art. 54 del TU sugli Enti Locali (d.l.vo 267/2000) le competenze in materia di tenuta dei registri anagrafici sono attribuite al Sindaco quale ufficiale del Governo.

Le attività che il Sindaco compie nell'attuazione di tali poteri, hanno dunque un'imputazione del tutto distinta rispetto a quelle che spettano al medesimo nella sua qualità di organo di vertice del Comune. Ne consegue che la evocazione del Comune quale convenuto nel giudizio volto alla emissione di un ordine di iscrizione anagrafica non può ritenersi corretta, non avendo ad oggetto l'effettivo destinatario del provvedimento da adottarsi; in tal senso nessun rilievo spiega la

circostanza che il Comune sia stato qui evocato “in persona del Sindaco”, posto che la coincidenza nella medesima persona fisica di diverse qualità o poteri di rappresentanza non implica che l’evocazione del medesimo in riferimento ad una di esse possa valere ad estendere i propri effetti anche ad un diverso centro di imputazione giuridica.

Di recente le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 12193/2019 (sebbene in riferimento alle funzioni del Sindaco quale ufficiale di Stato Civile) hanno ribadito che nelle materie nelle quali opera quale ufficiale di governo il sindaco non agisce quale organo di vertice e legale rappresentante dell’Amministrazione comunale, ma quale organo periferico dell’Amministrazione statale, con esclusione quindi di ogni possibile immedesimazione organica.

In termini sostanzialmente analoghi anche la più recente Cass. n. 3660 del 2000 (che pure affronta con soluzione non univoca il diverso tema delle corrette modalità di notificazione al Sindaco quale ufficiale di Governo), ha avuto modo di ribadire che il difetto di evocazione del Sindaco nelle sue attribuzioni di Ufficiale di Governo – secondo la cassazione erroneamente citato presso la sede comunale anziché presso l’avvocatura dello Stato – non può essere sanato dalla costituzione del Comune in quanto soggetto privo di legittimazione passiva.

In materia di anagrafe il Sindaco agisce *quale titolare della funzione pubblica della tenuta dell’anagrafe (e delle altre attribuzioni indicate nell’art. 54 cit.), quale unico soggetto individuato dalla legge stessa a svolgere quel dato compito, mentre al Ministero competono poteri di vigilanza, indirizzo e, nei casi di inerzia, poteri sostitutivi ex art. 54 comma 11 del DPR. n. 267 del 2000.*”(Tribunale di Firenze, 27 maggio 2019, Tribunale Bologna 8 agosto 2019, Tribunale Catania 1.11.2019) .

Nel merito la domanda è proposta ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n.91 del 1992 : il ricorrente, come documentato e non contestato, è nato in Italia a Roma, il ██████████ 1998, da genitori cittadini della Bosnia -Erzegovina, richiedenti asilo in Italia ; la madre del ricorrente – ██████████ - aveva un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L’acquisto della cittadinanza disciplinato dalla norma in esame prevede : l’avvenuta nascita in Italia, il possesso ininterrotto fino al raggiungimento della maggiore età della residenza legale sul territorio nazionale e la dichiarazione di volontà di acquisire la cittadinanza entro un anno dal compimento dei diciotto anni.

L’Amministrazione, in forza di quanto previsto dal regolamento di esecuzione della legge n. 91/1992 (d.p.r. n. 572/1993), ha rigettato la domanda contestando la sussistenza del possesso ininterrotto della residenza legale , risultando il requisito solo per i periodi intercorrenti tra la nascita e il 18.08.2003 e tra il 18.11.2014 e il 06.10.2016.

Dagli atti allegati risulta che la domanda di riconoscimento della cittadinanza del ricorrente è del 06.10.2016, data alla quale questi era titolare di un regolare permesso di soggiorno per richiesta asilo, come risulta dalla documentazione depositata il 17.2.2021.

L'Amministrazione ha rigettato la domanda, perché [REDACTED] non aveva dimostrato il possesso ininterrotto della residenza legale, positivamente accertata per i periodi intercorrenti tra la nascita e il 18.08.2003 e tra il 18.11.2014 e il 06.10.2016.

L'art 43 del cc. definisce il concetto di residenza: "luogo in cui la persona ha la dimora abituale". La giurisprudenza ha chiarito come la residenza, in senso civilistico, possa essere provata dall'interessato, in quanto *res facti*, con ogni mezzo, mentre l'iscrizione nei registri comunali della popolazione residente costituisce una mera presunzione della residenza effettiva.

Non sembra, invece, che l'iscrizione anagrafica possa coincidere con il requisito legislativo di "residenza legale" ai particolari fini dell'acquisto della cittadinanza, benché in tale senso sia stata intesa dall'art. 1 del regolamento di attuazione della legge 91/92, finendo per imporre, quale contenuto di una nozione di diritto sostanziale, un mero strumento legale di presunzione della residenza civilisticamente intesa.

L'art. 1 del regolamento introduce una definizione restrittiva di residenza legale, richiedendo per la sua sussistenza il duplice requisito contestuale della residenza anagrafica ininterrotta e del possesso ininterrotto del titolo di soggiorno; per quanto concerne quest'ultimo requisito, l'art. 4 L. n. 91/92 stabilisce che il richiedente ne sia titolare al momento della domanda all'autorità amministrativa di riconoscimento della cittadinanza. Ebbene, dagli atti allegati risulta che la domanda di riconoscimento della cittadinanza è del 06.10.2016, data alla quale il ricorrente era titolare di un regolare permesso di soggiorno per richiesta asilo, come risulta dalla documentazione depositata il 17.2.2021.

Per costante giurisprudenza (ex multis v. sent. n. 25726/2011), residenza ai sensi dell'art. 43 c.c. è il luogo in cui una persona ha la dimora abituale, da intendere come permanenza sul territorio con la volontà di abitarvi stabilmente; è consentito di provare con ogni mezzo l'effettiva residenza cioè l'abituale dimora non coincidente con quella anagrafica costituendo le risultanze anagrafiche una mera presunzione che può essere superata sulla base di elementi di convincimento idonei a dimostrare la dimora abituale del soggetto qualora si trovi in luogo diverso. (Cass. n. 6101/06; Cass. 2814/00; Cass. 4518/98).

A ciò si aggiunga che l'art. 33 del decreto c.d. "del fare" (D.L. n. 69/2013), che disciplina la "Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia", con particolare riferimento all'iscrizione anagrafica di un soggetto minorenni, prevede che non sono a lui imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o alla Pubblica

Amministrazione “ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione”.

L'Amministrazione eccepisce la cancellazione del ricorrente dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di Roma per il periodo intercorrente tra il 2003 e il 2014, circostanza che non rileva ai fini dell'accoglimento della domanda.

La documentazione in atti dimostra anche la “residenza legale” sul territorio del ricorrente .

Con particolare riferimento a tale profilo sono indicative le dichiarazioni di ██████████ a, ex vicepresidente dell'Ente Morale Opera Nomadi sezione di Roma e Lazio e di ██████████ che danno atto della permanenza del ricorrente in Italia, come confermato dai costanti rapporti anche con la famiglia di origine , i cui spostamenti sul territorio di Roma risultano monitorati (il nucleo familiare transitava nei primi anni 2000 tra gli ex IV e V municipio) .

La presenza sul territorio del ricorrente è confermata da ulteriori elementi, in particolare : il rigetto di una richiesta alloggiativa redatta nel 2007 dall'organizzazione SOS Operativa Sociale, nel quale si attesta che il ricorrente abitava con la famiglia in un edificio in zona via Ugo Ojetti, poi sgomberato; la certificazione della Asl di Roma che attesta la somministrazione dei vaccini obbligatori in data 16/10/2008 a ██████████; il rilevamento della presenza del ricorrente nel 2010 nel campo “La Monachina”, come risulta dal verbale della Polizia di Roma Capitale ; il matrimonio nel 2013 di ██████████ con una cittadina italiana e la nascita a Roma del figlio ██████████ l'anno successivo, quando viene ulteriormente rilevata la presenza nel campo “La Monachina”.

Inoltre, tra il 2013, il 2014 e il 2015 il ricorrente è stato destinatario di una pluralità di denunce fino alla detenzione, avvenuta dapprima all'istituto penale minorile di Casal del Marmo e successivamente presso una comunità di Civitavecchia, dove frequenta attualmente il CPIA (Centro Provinciale Istruzione degli Adulti) al fine di ottenere il diploma di terza media.

L'amministrazione non offre elementi di prova di segno contrario, ovvero tali da far ritenere che il ricorrente non abbia soggiornato continuativamente sul territorio italiano, dove attualmente risiede il suo nucleo familiare e dove ha intrapreso un proficuo percorso di integrazione sociale , sintomatico della volontà stabilire in Italia in modo permanente il centro dei propri interessi ed affetti.

Nel caso di specie sussistono tutti i requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, L. n. 91 del 1992 per il riconoscimento in favore di ██████████ dello status di cittadino italiano.

Spese compensate per essere il ricorrente ammesso al beneficio del gratuito patrocinio; ricorrono giusti motivi anche per compensare le spese nei confronti del Comune di Roma, in ragione della natura dei diritti vantati dal ricorrente.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta la domanda proposta nei confronti del Comune di Roma
- dichiara che ██████████, nato a Roma, il ██████ 1998 è cittadino italiano;
- Ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata;
- dichiara compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.

Così deciso a Roma, il 24 febbraio 2021

Il Giudice

dott.ssa Antonella Di Tullio